

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDITIPO ANNO NUMERO
REG.
DELAssemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it**INVIATO TRAMITE PEC**

OGGETTO: Richiesta di parere di conformità ai sensi dell'art. 28 comma 4, lettera n) dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 28, comma 4), lettera n) dello Statuto si trasmette per il parere di conformità dell'Assemblea Legislativa lo schema di Regolamento:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1926.. del 14 novembre 2016

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

Si precisa che la formale approvazione da parte della Giunta regionale del Regolamento è subordinata all'espressione del parere di conformità da parte dell'Assemblea Legislativa.

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi.

Distinti saluti.

Roberta Bianchedi
Firmato digitalmente

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 14 **del mese di** novembre
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Corsini Andrea	Assessore
3) Costi Palma	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore
7) Venturi Sergio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

Cod.documento GPG/2016/2055

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2055

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione);
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia";
- il Decreto Legge 4 giugno 2013, n.63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale";
- la Legge 3 agosto 2013, n. 90 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- il D.M. 10 febbraio 2014 che riporta, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del citato DPR 74/2013, i nuovi formati di riferimento per il libretto di impianto ed i rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione;
- il D.M. 20 giugno 2014 recante "Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione";
- la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 "Legge Comunitaria per il 2014";
- la legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 "Legge Comunitaria per il 2016";
- la delibera dell'Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento

energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;

- la delibera della Giunta regionale n. 1578 del 13 ottobre 2014 “Definizione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica, e abrogazione degli Allegati 10 e 11 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.i.”;

Considerato che:

- la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, modifica la precedente Direttiva 2002/91/CE al fine di rafforzare le politiche di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi;

- in particolare le disposizioni in essa contenute riguardano, tra l'altro, l'obbligo di istituire un sistema di ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici, ed un sistema di controllo per i rapporti di ispezione, effettuati dall'autorità pubblica in modo indipendente;

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” così come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.90 recante il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, riporta disposizioni in materia di:

- esercizio, conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici;
- criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati delle ispezioni degli impianti termici;

- con i successivi decreti attuativi emanati ai sensi dell'art. 4 del citato D.Lgs. 192/2005, in materia di esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, è stato completato il quadro normativo di riferimento, con particolare riferimento alle disposizioni riportate:

- nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 recante il regolamento che disciplina i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nel quale si prevede altresì la costituzione di un catasto regionale degli impianti stessi e si specificano le modalità per la sua implementazione;
- nel D.M. 10 febbraio 2014 che riporta, ai sensi dell'art. 7

comma 6 del citato DPR 74/2013, i nuovi formati di riferimento per il libretto di impianto ed i rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione;

- nel D.M. 20 giugno 2014 recante "Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione" che fissa tale termine al 15 ottobre 2014;

Considerato altresì che ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del citato D.Lgs. 192/05 le Regioni e le Province autonome provvedono all'attuazione delle disposizioni in esso riportate, tenendo conto che ai sensi del successivo art. 17 le norme contenute nei provvedimenti nazionali sopra citati si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma;

Preso atto che:

- con la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 marzo 2008, n. 156 di approvazione dell'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici", la Regione Emilia-Romagna si è a suo tempo dotata di una propria disciplina in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, che necessita di una revisione complessiva in conformità alla evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario sopra indicato;

- con la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 "Legge Comunitaria per il 2014" la Regione ha provveduto al recepimento della Direttiva Comunitaria 2010/31/UE, attraverso la modifica dell'art. 25 della Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", garantendo la armonizzazione delle relative disposizioni in coerenza con le linee di indirizzo del citato decreto legislativo 192/2005;

- con la legge regionale 27 giugno 2014, n. 9 "Legge Comunitaria per il 2016" la Regione ha provveduto alla modifica dell'art. 25-quater e seguenti della Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici;

- le disposizioni di cui al citato art. 25 della L.R. 26/2004 definiscono le condizioni e le modalità attraverso cui la Regione Emilia-Romagna, con successivi provvedimenti attuativi, provvede a modificare ed integrare la vigente disciplina regionale in materia, in sostituzione della citata deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156, garantendone l'armonizzazione con la disciplina nazionale in materia;

- in particolare, con le disposizioni di cui all'articolo 25-quater, comma 1 si prevede l'aggiornamento della disciplina

regionale in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, di cui al punto 8 della DAL 156/08, con particolare riferimento alla costituzione del catasto regionale degli impianti termici ed alla implementazione del sistema di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici;

Considerato che:

- l'art. 25-quater della L.R. 26/2004, così come modificata dalla L.R. 7/2014 e dalla L.R. 9/2016 prevede che la Regione approvi un regolamento che, in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), definisca le modalità attraverso cui istituire:

- un organismo regionale di accreditamento ed ispezione, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività controllo ed ispezione sugli impianti termici, stabilendone altresì le modalità di funzionamento.

- un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

- un sistema di verifica periodica degli impianti di cui al punto precedente, basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantire per gli impianti stessi un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti;

- un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;

- un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione, denominato catasto regionale degli impianti termici Emilia-Romagna (CRITER);

- nello specifico, l'art. 25-quater della legge prevede che tale regolamento deve definire:

- le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;

- i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione;
- le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati;
- modalità e responsabilità per garantire la periodica manutenzione e controllo degli impianti termici, e per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione finalizzate al controllo della loro efficienza energetica, e la relativa frequenza, articolata in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici, nonché la documentazione relativa a tali attività e le sue modalità di gestione;
- le modalità attraverso cui procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici, garantendone la qualificazione e l'accreditamento nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale e delle norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei servizi;
- le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione emessi, nonché dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica;
- le modalità di implementazione di un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica, specificando altresì obblighi e modalità per la registrazione della relativa documentazione;
- i provvedimenti che il responsabile dell'impianto, o il terzo da questi eventualmente designato, deve assumere nel caso che le attività di controllo diano evidenza del mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica o della non conformità alle norme vigenti nonché alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti;

Considerato che l'art. 25-quinquies della Legge prevede inoltre che il regolamento regionale di cui al punto precedente stabilisca:

- le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, ottempera all'obbligo di registrazione dell'impianto in CRITER, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e provvede affinché siano eseguite da parte di ditte abilitate ai sensi di legge le periodiche operazioni di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica;
- le modalità con cui l'operatore incaricato del controllo funzionale e di efficienza energetica, nonché della manutenzione

degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività, redigendo e sottoscrivendo un rapporto di controllo tecnico, che deve essere fatto oggetto di registrazione obbligatoria alla Regione; a tal fine, la trasmissione del documento e dei relativi dati da parte della ditta installatrice o manutentrice avviene per via telematica nell'ambito del catasto regionale degli impianti termici CRITER, nelle forme e valenza previste dalla normativa vigente;

Considerato che l'art. 25 sexies della Legge prevede che l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione realizzi gli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, sulla base e nel rispetto delle modalità specificate dal regolamento regionale di cui ai punti precedenti, svolgendo in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste;

Considerato inoltre che l'art. 25 septies della Legge prevede che:

- per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti stessi, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, la cui entità nonché modalità di applicazione e gestione sono stabilite dal regolamento regionale;
- tali contributi sono corrisposti all'effettuazione dei controlli obbligatori di efficienza energetica ed introitati dall'organismo di accreditamento ed ispezione il quale provvederà a rendicontare annualmente alla Regione l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza.

Preso atto inoltre che l'art. 25 octies della legge prevede che il regolamento specifichi le modalità attraverso cui i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti, al fine di consentire l'implementazione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici;

Preso atto infine che con successivo specifico provvedimento, la Giunta regionale provvederà ad aggiornare il modello del libretto di impianto, del rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica e del rapporto di ispezione, di cui alla DGR 1578/2014;

Sentite le Associazioni di categoria più significativamente coinvolte dalle disposizioni di cui alla presente delibera,

nell'ambito dell'incontro con il Tavolo Regionale per l'Imprenditoria del 13 aprile 2016, ed acquisite le osservazioni formulate;

Sentito il Tavolo di confronto e coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali in materia di contenimento dei consumi di Energia negli edifici di cui alla determinazione n. 5310 del 16/05/2013 nella riunione del 29 aprile 2016, ed acquisite le osservazioni formulate;

Ritenuto necessario procedere alla predisposizione del regolamento di cui all'art. 25-quater della Legge Regionale 26/2004;

Vista la proposta di Schema di Regolamento che si allega al presente atto (Allegato 1) ed evidenziato che il complesso delle disposizioni ivi previste è conforme e dà attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 26/2004 agli artt. 25-quater e seguenti, sopra richiamati;

Richiamata inoltre la propria delibera n. 199/2014, ed in particolare i punti 2) e 3) del dispositivo, in base ai quali, rispettivamente:

- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione illustrativa redatta a cura dell'Assessorato proponente (Allegato 2);
- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione tecnico-finanziaria redatta a cura dell'Assessorato proponente sulla base dei modelli standard (Allegato 3);

Visto, per quanto riguarda il potere di iniziativa di Leggi e Regolamenti, l'art. 49, comma 2, dello Statuto regionale, approvato con Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che attribuisce la competenza alla Giunta regionale, salvo la competenza dell'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28 comma 4, lett.n) dello Statuto regionale;

Viste:

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni e integrazioni;

il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera

999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

n. 56 del 25/01/2016 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

n. 2189 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

n. 702 del 16 maggio 2016 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso Civico, della Sicurezza del Trattamento dei dati personali, e dell'Anagrafe per la stazione appaltante";

n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Richiamata infine la determinazione n. 12096 del 25 luglio 2016 recante "Ampliamento della Trasparenza ai sensi dell'art. 7 comma 3 DLGS 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66";

Su proposta

dell'Assessore alle attività produttive, piano energetico,
economia verde e ricostruzione post-sisma

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per quanto espresso in premessa

1) di adottare lo schema di provvedimento regolamentare recante "Regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m." che si allega al presente atto (Allegato 1), corredato della relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 2) e della scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), parti integranti del presente atto;

2) di inviare lo schema di provvedimento regolamentare di cui al punto 1) e suoi Allegati all'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28 comma 4, lettera n) dello Statuto Regionale;

3) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

ALLEGATO 1

Schema di regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.

Capo I. Finalità, ambito di applicazione e disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*) ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa rendimento energetico nell'edilizia*) e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*), il presente regolamento disciplina:
 - a) le condizioni ed i limiti da rispettare nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
 - b) le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
 - c) il sistema di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi, al fine di garantire la loro adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti ed il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica, mentre l'ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo;
 - d) il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera c), che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
 - e) i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER), con riferimento al censimento degli impianti stessi, allo svolgimento dei periodici controlli di efficienza energetica e dei relativi risultati, nonché delle attività di accertamento ed ispezione condotte dalla Regione.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell'Allegato A, parte integrante del presente regolamento.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici, così come definiti nell'Allegato A, presenti sul territorio regionale, inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, fatte salve le eventuali limitazioni puntualmente indicate.

2. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0,035 MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V, Titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;
 - b) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 - c) gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 - d) le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti termici inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
5. Gli impianti termici disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi. E' comunque necessario che tale condizione sia fatta oggetto di comunicazione alla Regione da parte del Responsabile di impianto con le modalità previste nell'art. 5 comma 6 del presente regolamento.

Art. 4 Catasto regionale degli impianti termici

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento ed ispezione periodica.
2. Al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici CRITER in funzione delle diverse competenze, esso presenta le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed è coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 del 2004.
3. Il catasto degli impianti termici CRITER di cui al comma 1 e le relative funzionalità sono supportate da un apposito applicativo informatico, accessibile in ambiente web in un'area dedicata del portale Energia della Regione Emilia-Romagna. L'accesso al catasto informatizzato CRITER dei diversi soggetti interessati avviene sulla base di una loro adeguata profilatura, con funzioni differenziate in relazione alla categoria di appartenenza; in particolare, le categorie di utenti interessate sono identificate in:
 - a) responsabili di impianto, o terzi responsabili qualora nominati, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti di propria competenza, con le modalità specificate nel presente regolamento;
 - b) imprese di installazione e manutenzione, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli interventi di installazione, messa in servizio, manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica;
 - c) ispettori incaricati della esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli accertamenti e le ispezioni;
 - d) enti locali;

- e) distributori di combustibile, per il caricamento dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti.
4. La registrazione degli impianti termici nel catasto regionale CRITER è obbligatoria, e si effettua tramite la trasmissione alla Regione del libretto di impianto di cui all'art. 5, con le modalità ivi previste. Il catasto impianti termici prevede il rilascio di un codice univoco di riconoscimento, detto targa impianto, da associare ad ogni libretto di impianto registrato, che costituisce il riferimento riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relativi all'impianto.
5. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento sistematico del catasto regionale, la trasmissione alla Regione della documentazione inerente gli impianti termici nei casi previsti dal presente Regolamento avviene in forma esclusivamente informatica.

Art. 5 Libretto di impianto

1. Gli impianti termici devono essere muniti un "Libretto di impianto per la climatizzazione", redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, corredato dal codice di targatura di cui all'articolo 6.
2. Il modello di libretto di impianto è concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell'impianto termico e delle responsabilità dei diversi soggetti tenuti alla sua compilazione ed aggiornamento: è necessario compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell'impianto termico. Esso sostituisce a tutti gli effetti il "libretto di centrale" ed il "libretto di impianto" fino ad ora utilizzati, che devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto;
3. Il libretto di impianto deve essere aggiornato a seguito della modifica delle indicazioni su di esso riportate (come, a titolo di esempio, la sostituzione o l'inserimento di componenti o apparecchi).
4. I libretti di impianto di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi alla Regione; la trasmissione avviene per via esclusivamente informatica, mediante registrazione nel catasto regionale CRITER di cui all'articolo 4, presso il quale vengono altresì registrate in forma digitale tutte le successive comunicazioni alla Regione previste dal presente regolamento e inerenti l'impianto medesimo.
5. Il libretto di impianto di cui al comma 1 viene predisposto e trasmesso con le modalità seguenti:
 - a) per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all'atto della messa in servizio dell'impianto stesso, entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto;
 - b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall'impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, ad eccezione dei territori nei quali sia ancora in vigore una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento: in tali casi, la scadenza di cui al presente comma si intende prorogata a 12 mesi dopo il termine della campagna medesima;
 - c) il responsabile di impianto, o il terzo responsabile se nominato, nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legge e specificati all'art. 9 del presente regolamento, è tenuto a richiedere ai soggetti di cui alle lettere a) e b) la registrazione del libretto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER entro i termini sopra indicati: a tal fine, il Responsabile dell'impianto ha l'obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza, o di rendere disponibili al manutentore o all'installatore tutti i relativi dati, come, fra i quali, i consumi, i riferimenti catastali dell'immobile, il punto di riconsegna della fornitura del gas (PDR)¹ o il punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (POD)². Il modello di libretto di impianto di cui al comma 1 riporta esplicita indicazione delle parti la cui compilazione è di competenza del Responsabile di Impianto;

¹ Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

- d) la registrazione dell'impianto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER avviene mediante trasmissione del relativo libretto di impianto in formato digitale, effettuata esclusivamente per via informatica. La registrazione del libretto e la targatura dell'impianto sono effettuati dai soggetti di cui alle lettere a) e b); a tal fine, le imprese di installazione e manutenzione accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze;
- e) al responsabile di impianto viene in ogni caso consegnata una copia cartacea del libretto di impianto, che può essere redatta anche in formato semplificato purché contenente tutte le informazioni inserite nel libretto d'impianto elettronico registrato nel catasto regionale, riportante il codice univoco di targatura di cui all'articolo 6. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
6. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può accedere al catasto regionale CRITER per ottenere copia del documento, verificare la corretta trasmissione di documenti da parte degli operatori e per effettuare le modifiche di propria competenza quali:
- modifica dei dati relativi al Responsabile di impianto;
 - nomina o revoca del terzo responsabile;
 - registrazione consumi, effettuata laddove esista un misuratore dedicato al solo impianto termico;
 - comunicazione di disattivazione o di riattivazione dell'impianto.

Art. 6 Targatura degli impianti termici

1. Per la costituzione del catasto degli impianti termici CRITER di cui all'articolo 4 è obbligatoria la targatura degli impianti termici; la targatura ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice rilasciato dall'applicativo informatico CRITER, da associare al libretto di impianto di cui all'articolo 5. La targatura dell'impianto viene effettuata dagli operatori del settore, contemporaneamente alla registrazione del libretto di impianto di cui all'art. 5. A tal fine, le imprese di installazione e manutenzione accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.
2. Il codice univoco di targatura deve essere riportato su tutti i documenti di cui è prevista la trasmissione alla Regione in base alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ad ogni impianto termico registrato nel catasto regionale deve corrispondere un unico codice di targatura; è vietato associare una nuova targa ad impianti già precedentemente targati da altri operatori.
4. Il codice di targatura identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio. Nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, il codice di targatura non deve essere sostituito; occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.
5. Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, il codice di targatura dell'impianto è unico.

Art. 7 - Organismo regionale di accreditamento ed ispezione

- 2 Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, al fine di attuare le disposizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle finalità indicate all'articolo 1 comma 1 lettere c), d) ed e), la Regione individua, anche all'esterno della propria organizzazione, l'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, cui sono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del catasto regionale degli impianti termici CRITER e del sistema di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici.
2. All'organismo regionale di accreditamento e di ispezione competono le seguenti funzioni:
 - a) implementazione, gestione e aggiornamento del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici di cui all'articolo 4, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, garantendone altresì l'interoperabilità con il sistema di certificazione energetica degli edifici SACE di cui all'articolo 25-ter della legge regionale n. 26 del 2004;
 - b) attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione nell'ambito dei programmi di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui all'articolo 25-sexies della legge regionale 26 del 2004;
 - c) gestione del sistema di accreditamento dei soggetti di cui alla lettera b), ivi comprese le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome;
 - d) gestione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti di cui alla lettera b);
 - e) promozione della realizzazione di programmi per la qualificazione e formazione professionale dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera b);
 - f) realizzazione dei programmi di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui all'articolo 25-sexies della legge regionale 26 del 2004, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 25 del presente regolamento; il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione con le modalità di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
 - g) gestione dei rapporti con i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici in merito agli obblighi di comunicazione alla Regione dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti, di cui all'articolo 22;
 - h) predisposizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento della normativa regionale nelle materie di cui al presente regolamento;
 - i) coordinamento e gestione della segreteria del "Tavolo di confronto e coordinamento" di cui all'articolo 8.
3. Le funzioni di Organismo di Accreditamento ed Ispezione sono affidate alla Società "in house" ERVET Spa.

Art. 8 - Tavolo di Confronto e Coordinamento

1. Al fine di supportare la Regione nella realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, è istituito con determina del Direttore Generale competente un "Tavolo di Confronto e Coordinamento", in cui sono rappresentati gli Enti locali e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore.
2. Il Tavolo di Confronto e Coordinamento:
 - a) propone eventuali modifiche e interpretazioni applicative alla disciplina di cui al presente Regolamento;
 - b) verifica le condizioni di svolgimento delle attività di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici effettuate dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7, proponendo nel caso l'adeguamento e la razionalizzazione dei programmi d'intervento delle strutture operative e la modifica delle clausole contrattuali di affidamento ad soggetti esterni dei compiti di controllo;

- c) propone iniziative per informare la popolazione e gli operatori riguardo al presente atto e per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici, assicurando il coordinamento delle attività svolte dalla Regione e dagli Enti Locali;
- d) propone l'aggiornamento dei contributi di cui all'articolo 23;
- e) promuove iniziative di confronto con le organizzazioni economiche e sociali, ivi compresa la stipula di eventuali accordi ed intese.

Capo II. Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

Art. 9 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell'impianto, come identificato nella definizione riportata nell'Allegato A, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il sottosistema di generazione non sia installato in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi della vigente normativa, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare, sulla base di apposita delibera condominiale, il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
5. I riferimenti del responsabile di impianto sono riportati sul relativo libretto, e debbono essere aggiornati a seguito di qualunque modifica. Il terzo responsabile, qualora incaricato, informa la Regione Emilia-Romagna:
 - a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
 - b) della eventuale revoca dell'incarico o della rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
 - c) della propria decadenza nei casi di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 avvengono esclusivamente per via telematica, mediante utilizzo delle funzioni appositamente predisposte nell'ambito del sistema informativo CRITER; a tal fine, i responsabili di impianto, o i terzi responsabili qualora incaricati, accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.

7. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
8. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 115 del 2008.
9. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
10. Il terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche alla lettera e) dell'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto.
11. Nei casi di impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell'articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore di cui all'articolo 10.
12. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile dell'impianto è tra l'altro tenuto a:
 - a) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi per le temperature d'esercizio negli ambienti di cui all'articolo 11;
 - b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi in relazione al periodo di riscaldamento ed alla durata di attivazione dell'impianto di cui all'articolo 12;
 - c) provvedere all'installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge;
 - d) porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente regolamento nell'eventualità in cui la responsabilità dell'impianto sia stata delegata ad un terzo;
 - e) adottare entro i termini temporali previsti le prescrizioni formulate a fronte di condizioni di grave pericolo, o di anomalie o difformità anche tali da non generare situazioni di pericolo immediato, o di altre condizioni di non conformità alla vigente normativa, rilevate nel corso delle operazioni di controllo funzionale, di controllo di efficienza energetica o di ispezione, e segnalate con le modalità previste dal presente regolamento;
 - f) provvedere alla prima compilazione, per le parti di sua competenza, del libretto di impianto di cui all'art. 5, e a richiedere la registrazione del libretto stesso nell'ambito del catasto regionale degli impianti termici CRITER; il responsabile di impianto, o il terzo qualora nominato, che non provvede

alla compilazione del libretto nel rispetto delle condizioni previste è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24. La sanzione si applica all'operatore incaricato della registrazione del libretto nel catasto regionale CRITER che non ottemperi a tale obbligo.

- g) provvedere all'aggiornamento dei dati di propria competenza riportati nel libretto di impianto di cui all'art. 5 con le modalità ivi indicate: a tal fine, il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile può accedere al sistema informativo CRITER ed operare le funzioni ivi previste limitatamente ai dati ed all'impianto di propria competenza. Se debitamente incaricati, all'aggiornamento di tali dati possono altresì provvedere gli operatori (installatori e manutentori).

Art. 10 Conduttore degli impianti termici

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, alimentati a gas naturale o a combustibili liquidi e solidi, è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore.
2. In caso di impianti la cui responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.
3. Il conduttore deve essere in possesso di abilitazione conseguita ai sensi dell'articolo 287 del Decreto legislativo 152 del 2006, con le modalità di cui all'art. 25-quinquies della Legge Regionale n. 26/2004.

Art. 11 Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, e assimilabili;
 - b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
4. Ai fini della esecuzione di eventuali verifiche, la rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla normativa tecnica vigente in materia.
5. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature di detti valori.
6. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
 - b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Art. 12 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 11 del presente regolamento.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
 - a) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
 - b) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - c) Zona F: nessuna limitazione.
3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:
 - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
 - a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
 - c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
 - d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
 - e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
 - f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un

programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

- g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
 - h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e) .
7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:
- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
 - b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;
 - c) il codice univoco di riconoscimento di cui all'articolo 6 del presente regolamento, detto targa impianto, assegnato dal Catasto regionale degli impianti termici.
8. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, assicurando l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.

Art. 13 Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati

- 1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, ai sensi e con le modalità previste dalla delibera di Giunta regionale 20 luglio 2015 n. 967.
- 2. Tali sistemi sono a tutti gli effetti parte integrante degli impianti termici; è obbligo del responsabile di impianto, o del Terzo responsabile qualora nominato, garantirne il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione.
- 3. La installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è adeguatamente segnalata nella apposita sezione del libretto di impianto di cui all'articolo 5, registrato presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER.
- 4. Il corretto funzionamento dei sistemi installati è soggetto a controllo periodico da parte del manutentore dell'impianto, che provvede a segnalare eventuali situazioni di non conformità nel rapporto di controllo di cui ai successivi articoli 14 e 15.
- 5. Il mancato assolvimento dell'obbligo di installazione dei sistemi di cui al comma 1 è soggetto alla relativa sanzione di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Art. 14 Controllo funzionale e manutenzione degli impianti termici

- 1. La natura e finalità delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto sono indicate in Allegato A con riferimento alle relative definizioni.
- 2. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono inoltre essere certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

3. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa tecnica vigente.
4. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere definite ed eseguite dall'impresa manuttrice conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
5. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere definite ed eseguite dall'impresa manuttrice secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
6. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al responsabile di impianto, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica di cui ai commi da 3 a 5 quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e con quale frequenza tali operazioni debbano essere effettuate.
7. Al termine delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto, denominato "rapporto di controllo funzionale e manutenzione", che può essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004. Il rapporto riporta indicazione della scadenza del successivo intervento programmato, e viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto per presa visione e per ricevuta della relativa copia. Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione alla Regione, fatti salvi i casi di cui al comma 11, né al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento.
8. Il rapporto di controllo funzionale e manutenzione di cui al comma 7 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 5. Esso è conservato a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche documentali.
9. Le attività di cui al presente articolo comprendono anche il rilievo dei consumi energetici dell'impianto, effettuato laddove esista un misuratore dedicato al solo impianto termico. Qualora il responsabile di impianto non abbia provveduto in merito, il libretto di impianto di cui all'articolo 5 viene integrato dal manutentore con l'indicazione dei consumi relativi al precedente esercizio.
10. Qualora nel corso delle operazioni di controllo funzionale vengano rilevate carenze che possono determinare condizioni di grave e immediato pericolo, il manutentore interviene interrompendo il funzionamento dell'impianto, che può essere attivato solo dopo i necessari interventi; nel caso vengano rilevate anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, il manutentore realizza gli eventuali immediati interventi di propria competenza, informando contestualmente il responsabile di impianto per l'adozione dei necessari provvedimenti, ed i relativi tempi massimi di attuazione.
11. Nei casi di cui al comma 10, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto di controllo funzionale e manutenzione, che deve essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, e alla sua trasmissione alla Regione entro 30 giorni. La trasmissione avviene per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER; a tal fine, le imprese di manutenzione accedono con modalità appropriate al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze. Anche nei casi per i quali è necessario l'invio alla Regione del rapporto di controllo funzionale e manutenzione ai sensi del presente comma, il rilascio di tale rapporto non è soggetto al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 15 Controllo di efficienza energetica degli impianti termici

1. In conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, è obbligatorio realizzare periodicamente un controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e sugli impianti centralizzati di produzione di ACS di qualunque potenza. Tale controllo riguarda:
 - a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del presente regolamento;
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
 - d) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge.
2. Il controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui al comma 1 deve essere effettuato nei casi di cui al comma 4, e con cadenza periodica nel rispetto delle tempistiche riportate nell'Allegato B del presente regolamento, di norma in occasione degli interventi di controllo funzionale e manutenzione di cui all'articolo 14, integrandone le finalità; in occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di efficienza energetica è altresì obbligatoria la corresponsione da parte del responsabile di impianto del contributo di cui all'articolo 23 del presente regolamento.
3. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono inoltre essere certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
4. I controlli di efficienza energetica di cui al comma 1 devono essere inoltre realizzati:
 - a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 18 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 20, a cura del manutentore;
 - c) nel caso di interventi manutentivi di qualsiasi tipo, non rientranti tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
5. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando le scadenze riportate nell'Allegato B.
6. Per gli impianti termici esistenti per i quali non era previsto il controllo di efficienza energetica di cui al comma 1, prima della entrata in vigore del presente regolamento, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione del primo intervento utile di controllo funzionale ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 14.
7. Nella esecuzione dei controlli di efficienza energetica, l'operatore incaricato effettua tutte le verifiche indicate sul modello di rapporto di controllo di efficienza energetica, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, pertinente per tipologia. L'operatore è inoltre tenuto a verificare preliminarmente la presenza del codice di targatura dell'impianto stesso e del libretto di impianto, nonché la completezza e la correttezza dei riferimenti del responsabile di impianto ivi riportati, operando nel caso quanto previsto all'articolo 5, comma 5, lettera b).
8. Per i sottosistemi di generazione a fiamma alimentati da combustibile liquido o gassoso, il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato C del presente regolamento.

9. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto, denominato "rapporto di controllo di efficienza energetica", che deve essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, pertinente alla tipologia dell'impianto. Il rapporto deve essere compilato in ogni sua parte, e deve altresì riportare la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o anche di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell'impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione. Il rapporto viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto o Terzo responsabile per presa visione e per ricevuta della relativa copia.
10. Il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 9 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 5. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può ottenere copia del documento accedendo al catasto regionale CRITER, dopo la sua registrazione ai sensi del comma 11. Esso è conservato a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche documentali.
11. Entro i successivi 30 giorni, la ditta di installazione o manutenzione che ha effettuato il controllo provvede a trasmettere alla Regione il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica nelle forme e con gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La trasmissione del Rapporto ha luogo esclusivamente per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER: a tal fine, le imprese di installazione o manutenzione accedono al catasto regionale degli impianti termici CRITER utilizzando le procedure di identificazione e registrazione appositamente predisposte sulla base del sistema pubblico di identità digitale, ai sensi dell'art. 65 lett. b) del D.Lgs. 82/2005 e s.m.
12. La trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile unicamente in riferimento ad un impianto già censito e per il quale sia già stato trasmesso il relativo libretto; a tal fine, il Rapporto di controllo di efficienza energetica, per essere registrato, deve riportare correttamente il corrispondente codice univoco di targatura dell'impianto, attribuito dal sistema informatico CRITER.
13. La validità della registrazione presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER del Rapporto di controllo di efficienza energetica è subordinata alla completezza di compilazione dei dati previsti dal relativo modello, fatti salvi i casi di cui all'art. 25: i rapporti privi dei valori della prova di combustione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica, non sono ritenuti validi.
14. La validità della registrazione presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER del Rapporto di controllo di efficienza energetica relativo agli interventi obbligatori di cui al comma 2 è altresì subordinata alla corresponsione del contributo di cui all'articolo 23. I rapporti privi dell'evidenza del versamento dei contributi di cui sopra non sono ritenuti validi.
15. L'installatore o manutentore incaricato del controllo di efficienza energetica, che non provvede a redigere, sottoscrivere e trasmettere il Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 9 nel rispetto delle condizioni sopra indicate è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.
16. L'installatore o manutentore incaricato del controllo di efficienza energetica, che omette di segnalare il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 lettera d) del presente articolo è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.
17. Il responsabile dell'impianto o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dal presente regolamento, è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.
18. Per i sottosistemi di generazione a fiamma alimentati da combustibile liquido o gassoso, per i quali, durante le operazioni di controllo di efficienza energetica, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato C del presente regolamento, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'articolo 12, comma 6, lettera e). Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione tale scadenza viene sospesa

fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. L'avvenuta sostituzione del generatore viene comunicata all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione mediante aggiornamento della pertinente sezione del Libretto di Impianto con le modalità previste al comma 3 dell'articolo 5, e invio del rapporto di controllo di efficienza energetica con le modalità di cui al comma 11 del presente articolo.

19. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo di efficienza energetica sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica, (ovvero coefficiente di prestazione energetica - COP, gas utilization efficiency - GUE, indice di efficienza energetica - EER) siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
20. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo di efficienza energetica sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definiti dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

CAPO III Verifica dell'efficienza energetica degli impianti - Accertamenti ed ispezioni

Art. 16 Autorità competenti

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 192 del 2005, e dell'articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, compete alla Regione l'attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici, ivi compresa la realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.
2. Al fine di svolgere efficacemente tale compito, la Regione Emilia-Romagna ha affidato all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7 le funzioni e le competenze necessarie alla realizzazione delle attività di cui al presente Capo.
3. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione svolge in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 28 aprile 1984 (*Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*) ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004.
4. Le attività di ispezione vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti incaricati dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.
5. I soggetti incaricati della esecuzione delle attività di ispezione degli impianti termici su incarico dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione devono essere qualificati sulla base dei requisiti di cui all'articolo 21.
6. L'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti qualificati di cui al comma 4. Hanno accesso all'elenco tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 che ne facciano richiesta.
7. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 6 costituisce condizione necessaria per l'esecuzione delle ispezioni di cui al successivo articolo 18, ma non determina automaticamente l'affidamento di incarichi ispettivi diretti da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione.

Art. 17 Accertamento

1. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7 effettua gli accertamenti volti alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. L'attività di accertamento consiste nell'esame e valutazione dei dati riportati sul libretto di impianto e sui rapporti di controllo dell'efficienza energetica registrati nell'ambito del catasto regionale CRITER, al fine di accertare, in via esclusivamente documentale, che gli impianti rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
3. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica effettuato ai sensi e con le modalità di cui al presente articolo è di norma sostitutivo dell'ispezione di cui all'art. 18.
4. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica, o dei rapporti di controllo funzionale e manutenzione registrati ai sensi del comma 11 dell'art. 14, di impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevi la segnalazione di carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione provvede a segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio per l'assunzione dei necessari provvedimenti, come ad esempio, se del caso, la disattivazione dell'impianto. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà inoltre informata con le medesime modalità l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n.164 del 2000.
5. Qualora si rilevi la segnalazione di altre anomalie o difformità, tali da non generare situazioni di pericolo immediato, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione assume i provvedimenti di cui all'art. 18 comma 3 lett. a).
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'eventuale omessa indicazione da parte del manutentore degli specifici provvedimenti (compresi i tempi di attuazione) che il responsabile di impianto deve adottare per riportare a conformità l'impianto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell'art. 24, e l'immediata effettuazione di una ispezione, i cui oneri sono a carico del responsabile dell'impianto.
7. Qualora venga rilevata una difformità tra i dati riportati nei rapporti tecnici trasmessi e quelli riportati in altri documenti registrati, quali ad esempio il libretto di impianto, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione richiede informazioni al responsabile dell'impianto, che dovrà rispondere entro 30 giorni; il mancato rispetto del termine comporterà una ispezione con addebito.

Art. 18 Programmazione delle ispezioni sugli impianti termici

1. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, sono soggetti a ispezione gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e di climatizzazione estiva maggiore o uguale a 12 kW, nonché gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza.
2. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica effettuato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 17 è di norma sostitutivo dell'ispezione. Il programma delle ispezioni di cui al punto 3 tiene comunque conto della necessità di effettuare ispezioni anche su tali impianti, al fine di garantire adeguate modalità di controllo dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.
3. Entro il 30 dicembre di ogni anno, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione definisce un programma delle ispezioni da effettuare nel corso dell'anno successivo sugli impianti termici registrati nel catasto regionale CRITER, in base ai seguenti criteri e priorità:
 - a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
 - b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
 - c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido:

- con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni due anni;
 - con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni quattro anni;
- d) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni.
- f) impianti soggetti al controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15 per i quali il relativo rapporto evidenzia la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato C del presente regolamento.
4. Il programma annuale di cui al comma 3 ricomprende anche attività di accertamento ed ispezione, da realizzare sugli impianti che non risultino ancora registrati nel catasto regionale CRITER. Per la individuazione di tali impianti l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione si basa in primo luogo sulla comunicazione da parte dei distributori di combustibile dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti di cui all'articolo 22.
5. I programmi annuali di ispezione sono approvati dal Dirigente responsabile del servizio competente della Regione Emilia-Romagna, e devono riportare:
- a) gli introiti derivanti dal pagamento da parte dei responsabili di impianto del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento, durante l'anno precedente;
- b) sulla base delle risorse di cui alla lettera a):
- il numero e la tipologia delle ispezioni di cui è prevista la realizzazione, sia per gli impianti già registrati nel catasto regionale degli impianti termici CRITER, sia per gli impianti per i quali non si è provveduto a tale adempimento, nonché le relative procedure;
 - le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'Organismo regionale di Accreditamento ed Ispezione per la realizzazione del programma, ed i relativi costi;
- c) per i programmi successivi al primo, i risultati ed il rendiconto delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale.
6. Il primo programma di cui al comma 5 viene predisposto entro il 31 dicembre 2017 con riferimento alle attività di controllo da realizzarsi nell'anno 2018, ed è preceduto da una fase sperimentale finalizzata a definire con il necessario dettaglio operativo le metodologie applicabili.
7. Le attività di ispezione possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile, indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica. La richiesta potrà prevedere anche la verifica della presenza e funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, quando previsti in forza di legge, o dei valori massimi invernali e minimi estivi della temperatura, con le modalità di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 19. Le ispezioni di cui al presente comma sono onerose, e i relativi costi sono riportati nell'Allegato E, e sono posti a carico dei richiedenti; nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia, l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico del richiedente; se l'ispezione dovesse rilevare anomalie, l'onere di spesa è posto a carico del responsabile dell'impianto.
8. L'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione provvederà a rendicontare annualmente alla Regione l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di propria competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà alla eventuale riparametrazione del contributo.

9. Entro il 31 dicembre 2018, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione predispone altresì una prima relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 10 del DPR 74/2013, la relazione è trasmessa dalla Regione al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Art. 19 Modalità di esecuzione delle ispezioni

1. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione comunica al responsabile dell'impianto, o al terzo responsabile qualora incaricato, con almeno 15 giorni d'anticipo, la programmazione dell'ispezione sull'impianto termico. La comunicazione viene effettuata prioritariamente per via telematica (mediante posta elettronica certificata) o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo riportato nel libretto di impianto registrato nel catasto informatico CRITER: è responsabilità dei soggetti sopra indicati garantire l'aggiornamento sistematico dei relativi riferimenti, con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 9.
2. La comunicazione di cui al comma 1 riporta in evidenza:
 - a) la natura dell'ispezione ed i relativi riferimenti normativi;
 - b) il nominativo ed i riferimenti dell'ispettore incaricato;
 - c) la data e la fascia oraria (non maggiore di due ore) programmata;
 - d) le modalità di esecuzione dell'ispezione e l'invito al responsabile di impianto di renderla possibile, assicurando la presenza propria o di un delegato.
3. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
4. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nella tabella di cui allegato E a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; in tali casi, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione effettua la riprogrammazione dell'ispezione con le modalità di cui al comma 2.
5. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 4, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza, anche a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione informa altresì l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".
6. Per la esecuzione dell'ispezione, il responsabile dell'impianto deve garantire la propria presenza, ed ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore; in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia.
7. Il responsabile dell'impianto dovrà inoltre rendere disponibile all'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - a) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo funzionale e manutenzione e dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - b) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6;
 - c) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008;
 - d) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

8. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'ispettore incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, ed accertare:
 - a) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
 - b) la presenza o meno della documentazione di cui al comma 7;
 - c) la conformità dei dati riportati in tale documentazione rispetto all'impianto oggetto di ispezione.
9. L'ispezione è finalizzata a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di cui al presente regolamento, e comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
10. Nella conduzione delle attività ispettive, l'ispettore incaricato deve eseguire i controlli e le misurazioni previste in conformità alle pertinenti disposizioni normative, utilizzando apparecchiature appropriate e di cui sia stata accertata la taratura.
11. In caso di impianti termici centralizzati, l'ispezione è estesa anche ai sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione, di tipo visivo e documentale, può comportare la visita dell'ispettore incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Nel caso di impianti per i quali è stata dichiarata l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi a norma di legge, l'ispettore procede alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle relative condizioni.
12. L'ispezione può altresì comprendere la verifica a campione del rispetto dei limiti delle temperature in ambiente. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla normativa tecnica vigente in materia.
13. Al termine delle operazioni di ispezione, l'ispettore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di ispezione conforme al modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004 pertinente per tipologia. Il rapporto di ispezione viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto o Terzo responsabile, qualora nominato, per presa visione e per ricevuta della relativa copia.
14. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di ispezione relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, le apposite relazioni di dettaglio, che saranno allegate al rapporto di ispezione.
15. Il rapporto di ispezione di cui al comma 13 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto o Terzo responsabile, che lo conserva allegandolo al libretto di impianto di cui all'articolo 5. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può ottenere copia del documento accedendo al catasto regionale CRITER.
16. Entro i successivi 2 giorni, l'ispettore che ha effettuato l'ispezione provvede alla trasmissione del Rapporto di ispezione all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER.
17. La trasmissione del Rapporto di ispezione è possibile unicamente in riferimento ad un impianto già censito e per il quale sia già stato trasmesso il relativo libretto: a tal fine, è indispensabile che il Rapporto di ispezione, per essere registrato, riporti correttamente il corrispondente codice univoco di targatura dell'impianto, attribuito dal sistema informatico CRITER.

Art. 20 Azioni conseguenti alla ispezione

1. La mancanza del libretto di impianto o della sua registrazione presso il catasto regionale CRITER, o l'accertamento della mancata effettuazione delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, così come il rilievo di condizioni di non conformità alla vigente normativa specificate all'art. 24, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 medesimo.
2. Nel caso durante l'ispezione si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento dell'impianto o, nel caso di situazioni di pericolo immediato, la sua disattivazione. Di tali situazioni viene tempestivamente informato, per il tramite dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, il Comune competente per l'assunzione dei necessari provvedimenti. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà inoltre informata con le medesime modalità l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n.164 del 2000.
3. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato C del presente regolamento:
 - a) si applicano le prescrizioni di cui al comma 18 dell'articolo 15 con riferimento all'obbligo di sostituzione del generatore. L'avvenuta sostituzione del generatore viene comunicata all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione mediante aggiornamento della pertinente sezione del Libretto di Impianto con le modalità previste al comma 3 dell'articolo 5, e invio del rapporto di controllo di efficienza energetica con le modalità di cui al comma 11 dell'articolo 15;
 - b) nel caso in cui il generatore venga riportato a condizioni di rendimento energetico conformi mediante opportune operazioni di manutenzione, deve necessariamente essere effettuato un nuovo controllo di efficienza energetica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15, ivi compreso l'invio del relativo rapporto di controllo di efficienza energetica.
4. Qualora le operazioni di cui al comma 3 non vengano eseguite nei termini previsti sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 del presente regolamento. Qualora le comunicazioni di cui al comma 3 non siano oggetto di registrazione nell'ambito del catasto regionale CRITER nei termini previsti, all'installatore/manutentore sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 21 Accreditamento dei tecnici ispettori

1. Le ispezioni di cui agli articoli 18 e 19, e le azioni conseguenti di cui all'articolo 20 sono effettuate da personale operante su incarico dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, individuato da questo anche all'esterno della propria struttura organizzativa.
2. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti accreditati per l'esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 1. I criteri di accreditamento sono stabiliti dal medesimo Organismo e resi noti tramite pubblicazione sul portale web della Regione Emilia-Romagna nella sezione dedicata al sistema informativo regionale degli impianti termici CRITER.
3. I criteri verranno stabiliti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione in riferimento a:
 - a) formazione tecnica e professionale nel campo della progettazione, realizzazione e controllo di impianti termici, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
 - b) requisiti di addestramento alle specifiche attività di ispezione, basati:
 - sulla frequenza obbligatoria di un corso di formazione indirizzato alla conoscenza della legislazione e delle norme tecniche relative agli impianti da ispezionare, all'utilizzo della strumentazione necessaria alla esecuzione delle prove, nonché alla conoscenza delle procedure di gestione del sistema CRITER;
 - sulla effettuazione di un numero minimo di ispezioni, in affiancamento ad ispettori già qualificati;
 - c) possesso della attrezzatura e della strumentazione necessaria alla esecuzione delle prove.

4. In funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione in materia, l'accreditamento è soggetto a rinnovo periodico, per l'ottenimento del quale è necessaria la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari di aggiornamento.
5. I percorsi formativi di cui al comma 3 lettera b) e di aggiornamento di cui al comma 4 devono essere validati dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, e possono essere realizzati, oltre che dall'Organismo medesimo, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali e da enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna con apposita delibera.
6. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 costituisce preconditione necessaria per la esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici, ma non determina automaticamente l'affidamento di incarichi ispettivi da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione. L'affidamento degli incarichi ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
7. Gli ispettori incaricati delle verifiche di cui al comma 1 svolgono tale attività anche ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 assumendo la funzione di agente accertatore, previo specifico riconoscimento da parte della Regione. Nell'esercizio delle attività ispettive, gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.
8. Il personale incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione ad eseguire le ispezioni degli impianti termici deve altresì presentare garanzia di indipendenza: a tal fine, è necessario che gli ispettori incaricati dichiarino di non avere interessi di natura economica o rapporti, diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici, imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici, venditori di energia per impianti termici. Non devono inoltre aver partecipato a nessun titolo alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
9. Il personale incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione ad eseguire le ispezioni degli impianti termici deve inoltre essere in possesso di copertura assicurativa per responsabilità civile per l'esercizio delle attività ispettive di cui al presente regolamento.

CAPO IV Altre disposizioni

Art. 22 Comunicazione sugli impianti forniti

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 25-octies della legge regionale n. 26 del 2004, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture di combustibile. Tale comunicazione avviene in forma esclusivamente informatica secondo le modalità indicate nell'Allegato F al presente regolamento: a tal fine, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.
2. In fase di prima attuazione, i distributori di combustibile per gli impianti termici dovranno comunicare alla Regione i suddetti dati entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
3. I gestori delle reti di teleriscaldamento, i venditori di biomassa combustibile ed i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.
4. I dati resi così disponibili nel catasto regionale CRITER sono resi accessibili in forma puntuale ed aggregata ai Comuni; a tal fine, i Comuni possono accedere al sistema informativo CRITER ed operare le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.
5. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 5 dell'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 23 Contributo regionale

1. Ai sensi dell'articolo 25-septies, comma 3, della legge regionale n. 26 del 2004, per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione

nonché per le attività di accertamento e di ispezione sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, mediante acquisizione del “Bollino Calore Pulito”.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale ed è diversificato in base alla potenza degli impianti, come indicato nella tabella riportata nell'Allegato D. Per gli impianti composti da più generatori di diversa tecnologia, la potenza è determinata dalla somma delle potenze nominali dei singoli generatori.
3. Il pagamento del contributo mediante acquisizione del “Bollino Calore Pulito” da parte del responsabile di impianto viene effettuato in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica di cui all'art. 15, ed introitato direttamente dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7. Le risorse così rese disponibili saranno da questo utilizzate per lo svolgimento delle attività di propria competenza.
4. L'Organismo provvederà annualmente a rendicontare alla Direzione Generale della Regione Emilia-Romagna competente per materia, l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, provvede alla eventuale riparametrazione del contributo annuale di cui all'Allegato D.
5. Il “Bollino Calore Pulito” è virtuale, ed è costituito da un codice biunivoco generato dal sistema informatico CRITER, che viene associato per il tramite delle ditte di installazione o manutenzione di cui al comma 3 dell'art. 15 al rapporto di controllo di efficienza energetica, registrato nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER.
6. L'Organismo regionale di Accreditamento ed Ispezione, in base alle proprie esigenze organizzative e gestionali, provvede alla attivazione, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, di adeguati sistemi di acquisizione del “Bollino Calore Pulito”.
7. Non sono soggetti al pagamento del contributo regionale di cui al presente articolo gli impianti costituiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di generatori:
 - a) macchine frigorifere e pompe di calore;
 - b) apparecchi alimentati con biomassa legnosa (pellet, cippato, etc.);
 - c) sottostazioni di scambio termico allacciate a reti di teleriscaldamento.

Art. 24 Sanzioni

1. Con riferimento alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, con le modalità nel seguito specificate.
2. Le sanzioni previste dal comma 2-bis dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, si applicano con le modalità seguenti:
 - a) la mancata installazione, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25-quaterdecies della legge regionale n. 26 del 2004 per la termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico di ciascun proprietario delle singole unità immobiliari; la sanzione non viene comminata qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi, adeguatamente documentate da apposita relazione tecnica;
 - b) il mancato riferimento alla normativa vigente per la ripartizione delle spese di riscaldamento o raffreddamento, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e dotati dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25-quaterdecies della legge regionale n. 26 del 2004 per la termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico del condominio.
3. Le sanzioni previste dal comma 3 dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, si applicano con le modalità seguenti:

- a) l'assenza del libretto di impianto dopo i termini previsti all'art. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, o a carico dell'installatore/manutentore che, essendone richiesto, non abbia provveduto alla registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER;
 - b) il mancato rispetto degli obblighi di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, ovvero la mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica relativo all'ultima scadenza prevista dall'Allegato B, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità;
 - c) il mancato rispetto dei tempi di intervento per la sostituzione o la revisione del generatore nei casi di cui al comma 3 dell'art. 20, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità.
4. Ai sensi del comma 4 dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, la mancata o non corretta compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, così come il suo mancato invio alla Regione, nei tempi e con le modalità ivi previste, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro a carico dell'installatore o del manutentore.
5. Ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative è operata dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'art. 7 del presente regolamento, nel rispetto delle modalità specificate dalla Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 e s.m..
7. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, tramite il personale di cui all'art. 21 comma 7, valuta la sussistenza delle condizioni per la irrogazione della sanzione di cui ai commi precedenti e, nel caso, procede alla redazione di un verbale di accertamento ed ispezione, sottoscritto e consegnato agli interessati, contenente tutte le informazioni circostanziali relative alle modalità di esecuzione dell'ispezione, e le relative risultanze: ai sensi dell'art. 7.bis della L.R. 21/1984 e s.m., il verbale di ispezione riporta le modalità per il ricorso alla diffida amministrativa.
8. Il verbale di accertamento ed ispezione riporta:
- a) l'indicazione della data, ora e luogo di ispezione;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
 - c) la generalità del soggetto certificatore cui è stata accertata la violazione nel corso dell'ispezione;
 - d) la descrizione sintetica della violazione contestata;
 - e) la indicazione del dispositivo normativo che si presume violato;
 - f) l'indicazione delle modalità con cui il soggetto certificatore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981;
 - g) la menzione della diffida amministrativa, praticabile in alternativa alla sanzione, entro 10 giorni dalla dalla notificazione degli estremi della violazione;
 - h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ovvero di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione di cui al comma 1 o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, con indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento e di successiva comunicazione all'Organismo di Accreditamento;
 - i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.
9. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione procede alla verifica che il soggetto sanzionato abbia proceduto, nei tempi di legge, a quanto previsto dalla diffida o al pagamento in misura ridotta: in tal caso,

il procedimento si arresta. In caso contrario, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione trasmette al competente Servizio della Regione il verbale di accertamento di violazione amministrativa e gli scritti difensivi eventualmente presentati. La Regione sulla base delle risultanze degli atti, provvede con ordinanza motivata quantificando l'importo della sanzione e ingiungendone il pagamento o disponendo l'archiviazione degli atti. Contro l'ordinanza - ingiunzione è possibile fare ricorso all'autorità giudiziaria.

CAPO V Norme transitorie e finali

Art. 25 Verifica del rendimento dei sottosistemi di generazione

1. Per i sottosistemi di generazione per i quali non sia ancora disponibile la normativa nazionale riportante le condizioni e le modalità di determinazione del rendimento energetico in opera, ed i relativi livelli minimi di prestazione richiesti, non si eseguono i controlli di efficienza energetica di cui all'art. 15. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla integrazione del presente regolamento con le relative disposizioni.

Art. 26 Iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati

1. Hanno diritto alla iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati di cui al comma 2 dell'art. 21, previa frequenza di un corso di aggiornamento, i soggetti già qualificati da Comuni e Province e Città metropolitana di Bologna sulla base dei programmi di ispezione da questi realizzati, e che hanno operativamente svolto attività ispettive sugli impianti termici nell'ambito di tali programmi; tale condizione deve essere convalidata dall'Ente di competenza.

Art. 27 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2017.
2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della Legge Regionale 27 giugno 2014 n. 7, anche dopo la data di cui al comma 1 trovano completa ottemperanza le campagne di accertamento ed ispezione degli impianti termici già avviate da Comuni e Province, fino alla conclusione del relativo biennio di riferimento.
3. I Comuni e le Province competenti comunicano alla Regione l'esistenza e la scadenza delle campagne di accertamento ed ispezione di cui al comma 2. Di tali casi tiene conto l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione nella predisposizione dei programmi di cui all'art. 18, in modo da escludere potenziali sovrapposizioni.

ALLEGATI

Allegato A - DEFINIZIONI

Allegato B - PERIODICITA' DEI CONTROLLI OBBLIGATORI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Allegato C - VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO

Allegato D - CONTRIBUTO PER FASCE DI POTENZA

Allegato E - COSTO DELLE ISPEZIONI CON ADDEBITO

Allegato F - MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLE UTENZE DA PARTE DEI
DISTRIBUTORI DI COMBUSTIBILE

ALLEGATO A

DEFINIZIONI

Accertamento: è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

Apparecchio di riscaldamento localizzato: generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come – a titolo esemplificativo – un caminetto, una stufa, una cucina economica, un radiatore individuale.

Apparecchio fisso: generatore di energia termica per cui il corretto funzionamento è necessaria l'installazione su un supporto che ne assicuri l'immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento ad un sistema di evacuazione fumi.

Biomassa legnosa: i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Caminetto aperto: focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa.

Caminetto chiuso: focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa.

Categoria di edificio: classificazione degli edifici in base alle destinazioni d'uso definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di seguito elencate:

- E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
 - E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
 - E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
 - E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
 - E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
 - E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
 - E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
 - E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
 - E.6 (2) palestre e assimilabili;
 - E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Catasto regionale degli impianti termici o CRITER: sistema informativo regionale relativo al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

Climatizzazione invernale o estiva: è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.

Codice targatura dell'impianto: codice di identificazione univoca di un impianto termico. Tale codice, rilasciato dalla Catasto Regionale degli Impianti termici, deve essere riportato su tutti i documenti relativi all'impianto stesso.

Coefficiente di prestazione (COP): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica.

Cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011.

Condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari dalle parti comuni.

Conduttore di impianti termici: il soggetto responsabile della corretta conduzione dell'esercizio dell'impianto termico. Per gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW alimentati a gas naturale o a combustibili liquidi e solidi, il conduttore deve essere in possesso di abilitazione ai sensi e con le modalità di cui alla delibera di giunta regionale assunta ai sensi dell'articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Conduzione: è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort.

Contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese.

Contributo regionale: contributo per garantire la copertura dei costi di gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per le attività di accertamento ed ispezione sugli impianti stessi che il responsabile di impianto deve corrispondere a Regione Emilia-Romagna in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica.

Controllo funzionale dell'impianto termico: verifica del grado di funzionalità di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, anche al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione. Il controllo funzionale può essere o meno accompagnato da un controllo dell'efficienza energetica.

Controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico: verifica del grado di efficienza energetica di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, al fine di valutare i risultati conseguiti rispetto ai livelli minimi previsti dalla normativa vigente. Il controllo dell'efficienza energetica viene di norma eseguito in occasione di un controllo funzionale, integrandone le finalità.

Cucina economica: una stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno

Durata della stagione di riscaldamento: durata massima di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli ambienti con riferimento al periodo annuale di esercizio e della durata giornaliera di attivazione dell'impianto, in conformità alla normativa vigente.

Edificio: ai soli fini del presente atto, si intende un sistema costituito da un unico fabbricato connesso ad un impianto termico, ovvero da un fabbricato facente parte di un complesso di più fabbricati, mantenuti a temperatura controllata o climatizzati da un impianto termico. La superficie sterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni dei seguenti elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

Esercizio e manutenzione di un impianto termico: è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Fattore di utilizzazione del gas (GUE): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas.

Generatore di calore: apparecchio o dispositivo che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

- prodotto dalla combustione;
- ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
- contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
- contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore.

Gradi giorno di una località: parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.

Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali

sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Impianto termico disattivato: un impianto termico posto nella condizione di non poter funzionare, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento.

Impianto termico o di climatizzazione individuale: un impianto termico o di climatizzazione asservito ad una sola unità immobiliare, con funzionamento autonomo.

Impianto termico o di climatizzazione centralizzato: un impianto termico o di climatizzazione asservito ad almeno due unità immobiliari.

Impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico.

Indice di efficienza energetica (EER): il coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di riferimento, calcolato come rapporto tra la potenza frigorifera resa e la potenza elettrica assorbita da una macchina frigorifera.

Ispettore: la persona fisica incaricata dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l'indipendenza.

Ispezione degli impianti termici: il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici

Manutenzione ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.

Manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.

Occupante: è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici.

Pompa di calore: macchina, dispositivo o impianto che realizzando un ciclo termodinamico inverso trasferisce calore dall'ambiente naturale, come l'aria l'acqua o la terra (o da una sorgente di calore a bassa temperatura) verso l'ambiente a temperatura controllata. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale. In un impianto termico, costituisce o integra il sistema di generazione.

Potenza termica del focolare di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.

Potenza termica convenzionale di un generatore di calore: è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L'unità di misura utilizzata è il kW.

Potenza termica utile di un generatore di calore: è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari: la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari al servizio di più utenze.

Proprietario dell'impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.

Rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.

Rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza del focolare.

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento (o teleraffreddamento): infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffrescamento (o raffreddamento) di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;

Ristrutturazione dell'impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dell'impianto termico centralizzato.

Scaldacqua unifamiliare: apparecchio utilizzato per scaldare l'acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una unità immobiliare.

Sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.

Sottosistema di generazione: in un impianto termico, la sezione costituita dai generatori di calore.

Stagione di raffrescamento: periodo dell'anno durante il quale vi è una richiesta significativa di energia per il raffrescamento degli ambienti.

Stagione di riscaldamento: periodo dell'anno durante il quale vi è una richiesta significativa di energia per il riscaldamento degli ambienti.

Stufa: l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto.

Targa impianto: vedi "Codice targatura".

Temperatura dell'aria in un ambiente: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1.

Termocamino: un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata

Termocucina: una termo stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con piano di cottura, sia con un eventuale forno.

Termoregolazione: il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.

Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

Unità immobiliare residenziale e assimilata: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.

Valori massimi della temperatura ambiente: valori massimi della temperatura dei diversi ambienti di una unità immobiliare, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti.

Valori nominali delle potenze e dei rendimenti degli impianti termici: quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Zona climatica: suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi giorno (GG) delle località, indipendentemente dalla ubicazione geografica. Tali zone sono contraddistinte con la lettera A (comuni che presentano un numero di GG non superiori a 600) fino ad arrivare alla lettera F (comuni con numero di gradi-giorno maggiore di 3000).

ALLEGATO B

PERIODICITA' DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORE DI 10 kW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 kW (ART. 15)

Tipologia del sottosistema di generazione	Alimentazione	Potenza termica (kW) ^{(1) (3)}	Cadenza controlli obbligatori di efficienza energetica (anni)	Rapporto controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore a fiamma (anche ibridi)	Generatori alimentati con combustibile liquido o solido	TUTTE	1	Rapporto tipo 1
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$P < 35$	2 ⁽⁴⁾	
		$P \geq 35$	1 ⁽⁵⁾	
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e ad assorbimento a fiamma diretta	$P < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	2	
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P \geq 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$ ⁽²⁾	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$ ⁽²⁾	2	

(1) P - Potenza termica utile nominale

(2) P_{el} - Potenza elettrica nominale

(3) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(4) Per generatori con un'anzianità di installazione superiore a quattro anni (per i generatori di nuova installazione, il primo controllo di efficienza energetica è obbligatorio dopo quattro anni, i successivi con la cadenza indicata)

(5) Per generatori con un'anzianità di installazione superiore a due anni (per i generatori di nuova installazione, il primo controllo di efficienza energetica è obbligatorio dopo due anni, i successivi con la cadenza indicata)

ALLEGATO C**VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO (ART. 15)**

Tipologia del generatore	Data di installazione	Valore minimo del rendimento
Generatore di calore (tutti)	prima del 29/10/1993	$82 + 2 \log P_n$
	dal 29/10/1993 al 31/12/1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	dal 01/01/1998 al 7/10/2005	
Generatore di calore bassa temperatura	dal 01/01/1998 al 7/10/2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 01/01/1998 al 7/10/2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 8/10/2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti salvo i generatori di calore a gas a condensazione)	dal 8/10/2005	$87 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	prima del 29/10/1993	$77 + 2 \log P_n$
	dopo il 29/10/1993	$80 + 2 \log P_n$
Macchine frigorifere e pompe di calore	< 15% rispetto ai valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, o ai valori di targa	
Unità cogenerative	Non rientranti nelle tolleranze definite dal produttore	

log P_n : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW

Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

ALLEGATO D

CONTRIBUTO PER FASCE DI POTENZA (ART. 23)

GENERATORI A FIAMMA (escluso biomassa legnosa)	
POTENZA P	CONTRIBUTO
< 35kW	€ 7,00
35 - 100kW	€ 28,00
101 - 300kW	€ 56,00
> 300kW	€ 98,00

ALTRI GENERATORI: COGENERATORI	
POTENZA	CONTRIBUTO
TUTTE	€ 56,00

Il contributo è escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 3 del DPR 633/1972.

ALLEGATO E**COSTO DELLE ISPEZIONI CON ADDEBITO (ART. 17 E ART. 19)**

GENERATORI A FIAMMA	
POTENZA	CONTRIBUTO
< 35kW	€ 35,00
35 - 100kW	€ 70,00
101 - 300kW	€ 98,00
> 300kW	€ 140,00

ALTRI GENERATORI: COGENERATORI	
POTENZA	CONTRIBUTO
TUTTE	€ 140,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento" è quantificato in modo forfettario in Euro 35,00

I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 4, quarto comma, primo periodo, del DPR 633/1972. In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento del servizio (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 186/E del 6 dicembre 2000).

ALLEGATO F

MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLE UTENZE DA PARTE DEI DISTRIBUTORI DI COMBUSTIBILE (ART. 22)

Modalità attuative

Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi energetici e a favorire l'attività di ispezione sugli impianti termici, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo: la trasmissione si effettua unicamente per via telematica nell'ambito del sistema CRITER secondo un formato dati predefinito (si veda il seguente "Schema di base del tracciato"). La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente.

Il tracciato è definito in modo che possa valere sia per la distribuzione della rete del gas sia per altre tipologie di combustibile. I gestori delle reti di teleriscaldamento, i venditori di biomassa combustibile ed i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.

L'invio telematico deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di base date nel paragrafo seguente "schema di base dettaglio del tracciato", e non dovrà avere un'aggregazione superiore al livello provinciale, per evitare l'invio di tracciati di dimensioni eccessive per la corretta gestione da parte del sistema. Saranno considerati validi solo i files trasmessi per i quali il distributore riceve, dal sistema CRITER, apposita ricevuta di corretta ricezione.

L'invio telematico attraverso il sistema CRITER assolve tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla vigente normativa a carico dei distributori di combustibile.

Schema di base del tracciato

Le specifiche tecniche di dettaglio del file di interscambio rese disponibili dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, e pubblicate sul sito web del sistema CRITER nel portale Energia della regione Emilia-Romagna.

Nel seguito, se ne illustrano gli elementi di base. I campi da compilare sono in funzione delle caratteristiche del combustibile distribuito.

Entità	Campo	Descrizione	Tipologia campo
Periodo	Anno di riferimento	Anno solare di riferimento	Numerico
Distributore	Distributore	Ragione sociale della società distributrice	Testo
	P. Iva distributore	P. Iva della società distributrice	Numerico
Fornitura - cliente	Codice fiscale utente persona fisica	Codice fiscale utente in caso di persona fisica	Testo
	Denominazione utente persona fisica	Nome e Cognome	Testo
	Partita Iva dell'utente	Partita Iva dell'utente in caso di persona giuridica	Numerico
	Denominazione utente persona giuridica	Denominazione della persona giuridica	Testo
Localizzazione fornitura (solo nel caso di fornitura diretta presso l'utenza finale)	Indirizzo		Testo
	Civico		Numerico
	CAP		Numerico
	Comune		Testo
	Codice Istat del Comune		Numerico
	Sezione	Codice N.C.E.U.	Numerico
	Foglio	Codice N.C.E.U.	Numerico
	Particella	Codice N.C.E.U.	Numerico
	Subalterno	Codice N.C.E.U.	Numerico
	Codice assenza dati catastali	1 = immobile non accatastato; 2 = immobile non accatastabile; 3 = dati non forniti dal titolare dell'utenza; 4 = fornitura temporanea.	Numerico
Fornitura - contratto	Punto di riconsegna (PDR)	Codice PDR, valido solo per le utenze in rete	Numerico
	Tipologia di PDR	0 = domestico; 1 = condominiale; 2 = altri utilizzi; 3 = servizio pubblico	Numerico
	Categoria di utilizzo (solo per gas naturale)	C1 = riscaldamento; C2 = uso cottura+ACS; C3 = riscaldamento+cottura+ACS; C4 = uso condizionamento; C5 = uso condizionamento + riscaldamento; C6 = altro	Alfanumerico
	Combustibile	Gas naturale - Gpl - Gasolio - Olio combustibile - Pellet - Tronchetti - Cippato - Carbone - Altra biomassa solida - Biomassa	Testo
Consumi	Consumo annuo		Numerico
	Unità di misura di consumo	espressa in: - litri (l) di combustibile liquido - metri cubi (mc) di gas - chilogrammi (Kg) di combustibile solido	Testo

ALLEGATO 2

Relazione illustrativa dello schema di regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.

Premessa

La emanazione del regolamento di cui alla presente proposta costituisce attuazione dell'articolo 25 - quater della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (*Disciplina della programmazione energetica regionale*); in tale disposizione è infatti prevista l'emanazione di un apposito regolamento attuativo, in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*), e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*").

La previsione di emanazione di tale regolamento è stata introdotta a seguito del recepimento della Direttiva comunitaria 2010/31/UE, avvenuto da parte della Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 27 giugno 2014 n. 7 (*Legge regionale comunitaria*), con la quale è stata modificata la Legge regionale 23 dicembre 2004 n. 26 (*Disciplina della programmazione energetica regionale*) che reca la disciplina generale in materia di energia in Emilia-Romagna.

Si precisa che la Regione Emilia-Romagna è già dotata di una propria normativa in materia, costituita dalla Delibera di Assemblea legislativa 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.i. (*Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici*) che a sua volta fa riferimento alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta regionale del 18 marzo 2002 n. 387 (*Prime disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici*) attuativa del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (*Regolamento recante norme per la*

progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

Le disposizioni ivi contenute costituivano un riferimento normativo per l'elaborazione da parte degli enti locali (enti competenti: Comuni con più di 40.000 abitanti e Province per il territorio rimanente) dei propri regolamenti sull'esercizio delle funzioni di controllo loro assegnate. Va infatti ricordato, che, fino all'emanazione delle disposizioni legislative regionali sopra riportate, gli enti deputati allo svolgimento delle funzioni di controllo sugli impianti termici sono i Comuni sopra i 40 mila abitanti e le Province per la restante parte del territorio. Questa attribuzione di competenza trova fondamento nella Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di suo razionale dell'energia, di risparmio eneregtico e di svliluppo delle fonti rinnovabili di energia*) è stato poi confermato dalla D.G.R. n. 387 del 2002.

Il quadro di riferimento

A questo punto si ritiene necessaria una descrizione del quadro normativo comunitario e nazionale all'interno del quale si colloca la presente proposta di regolamento.

La prima direttiva europea concernente il rendimento energetico in edilizia è la Energy Performance Building Directive, (EPBD) 2002/91/CE che, considerato l'alto potenziale di risparmio del settore edilizio (valutato intorno al 40%) intende definire le misure chiave per il migliormanto delle prestazioni energetiche del comparto. Obiettivo generale della 2002/91/CE è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. Le disposizioni della direttiva prevedevano l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici.

Tale direttiva è stata integrata dalla nuova Direttiva 2010/31/UE (maggio 2010) sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Il recepimento a livello nazionale della Direttiva 2010/31/UE è stato operato con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (*Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale*) convertito successivamente dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90 (*Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19*

maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale).

Il provvedimento apporta significative modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*), con il quale si era proceduto al recepimento della precedente Direttiva 2002/91/CE, e che disciplina tra l'altro anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione.

Il decreto legislativo sopracitato ha previsto vari decreti attuativi, tra i quali si inserisce il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 che ridefinisce i criteri generali per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici provvedendo ad aggiornare l'intera materia - contenuta principalmente nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - alla luce dell'evoluzione tecnologica degli impianti - e affida alle Regioni specifiche competenze in materia. L'art. 10 del suddetto decreto prevede, infatti, che le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedano a:

- a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
- b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
- c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
- d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Le norme statali sopra richiamate, pur costituendo un importante riferimento per le Regioni e le Province autonome, non costituiscono un vincolo inderogabile indifferenziato. Infatti l'art. 17 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, la cosiddetta "Clausola di cedevolezza", prevede che: *"In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE (sostituita dalla direttiva 2010/31/UE) fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei*

principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle provincie autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento."

La Regione Emilia-Romagna è tra quelle regioni che hanno a suo tempo recepito la Direttiva 2002/91/CE, sulla cui base sono state adottate le disposizioni di cui alla D.A.L. 4 marzo 2008 n. 156. Il punto 8 di tale provvedimento, in particolare, disciplina l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici prevedendo per le attività connesse alla realizzazione dei controlli degli impianti termici quanto disposto dalla D.G.R. 18 marzo 2002 n. 387, come modificata dalla D.A.L. 4 marzo 2008 n. 156, affidando così ai Comuni con più di quarantamila abitanti e alle Province per la restante parte del territorio il ruolo di svolgere i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico e l'osservanza delle norme relative.

A seguito dell'emanazione della Direttiva 2010/31/UE, che ha sostituito la Direttiva 2002/91/CE, e del suo successivo recepimento nell'ordinamento nazionale con la Legge 63/2013, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto al riallineamento delle proprie disposizioni legislative con la L.R. 27 giugno 2014 n. 7 (*Legge regionale comunitaria*), con la quale ha modificato la L.R. 23 dicembre 2004 n. 26, ridefinendo il quadro normativo a livello regionale in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.

In particolare l'art. 25-quater della L.R. 26/2004 definisce l'architettura complessiva del sistema di controllo ed ispezione degli impianti termici prevedendo l'emanazione un apposito regolamento regionale, in conformità a quanto disposto dalla normativa statale sovraordinata di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, che sostituendo le corrispondenti disposizioni di cui alla D.A.L. 4 marzo 2008 n. 156 e alla D.G.R. 18 marzo 2002 n.387 definirà le condizioni che devono essere rispettate per l'esercizio, la manutenzione ed il controllo degli impianti termici e le procedure attraverso cui procedere alla loro ispezione.

La presente proposta di regolamento si confronta con la normativa dettata dal succitato D.P.R. 74/2013, tenendo conto dei suoi contenuti e rispettando gli standard minimi di controllo da questo individuati.

Si sottolinea che le novità più significative consistono nella estensione dell'ambito di interesse della disciplina che viene allargata agli impianti di climatizzazione estiva, e nella attribuzione di specifiche competenze alla Regione in materia di implementazione del sistema informativo regionale (catasto impianti termici) e di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione. Il presente schema stabilisce inoltre un unico range

di costi posti a carico dei responsabili di impainto per le ispezioni e per i "bollini" superando la frammentazione oggi esistente nei diversi territori che svolgono l'attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici.

Di seguito si riportano i contenuti che sono definiti nella proposta di regolamento:

1. le condizioni ed i limiti da rispettare nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
2. le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
3. il sistema di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi, al fine di garantire la loro adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti ed il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica, mentre l'ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo;
4. il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera c), che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
5. i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER), con riferimento al censimento degli impianti stessi, allo svolgimento dei periodici controlli di efficienza energetica e dei relativi risultati, nonché delle attività di accertamento ed ispezione condotte dalla Regione.

Illustrazione dei singoli articoli della proposta di Regolamento regionale ai sensi dell'art. 25-quater della L.R. 26/2004

Si illustrano di seguito i contenuti della proposta di provvedimento costituito da ventotto articoli, suddivisi in cinque capi, e da sei allegati.

CAPO I Finalità, ambito di applicazione e disposizioni generali

Articolo 1 (Oggetto)

Il primo articolo definisce i contenuti oggetto di interesse della porposta di regolamento, con il quale si provvede ad aggiornare la normativa regionale in materia di esercizio, conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici, in coerenza con le modifiche apportate alla disciplina nazionale conseguenti al

recepimento della Direttiva 2010/31/UE e del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74.

Articolo 2 (Definizioni)

Nel presente articolo è fornito il riferimento dell'allegato allo schema di regolamento contenente le definizioni utilizzate nel dispositivo.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

Nel presente articolo si specifica la tipologia di impianti termici che sono regolamentati dalla proposta di regolamento. Vengono compresi gli impianti di climatizzazione sia invernale sia estiva nonché gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria.

Al comma 2 viene richiamato quanto disposto dalla normativa nazionale in materia ambientale (D.Lvo n. 152/2006) per gli impianti termici di climatizzazione invernale che superano una certa soglia di potenza, mentre nei successivi commi è specificata la tipologia di impianti che sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente schema di regolamento.

Articolo 4 (Catasto regionale degli impianti termici)

Il presente articolo attribuisce alla Regione la specifica competenza riguardante l'implementazione del sistema informativo regionale degli impianti termici (catasto impianti termici), in coerenza a quanto disposto dalla normativa nazionale di cui dall'art. 10 del D.P.R. 74/2013, e ne definisce le finalità la relativa architettura complessiva.

Il catasto degli impianti termici, che prende il nome di CRITER, si configura come un sistema informativo regionale relativo al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e gestirà la registrazione di tutti i documenti legati agli impianti termici (libretti di impianto, rapporti di controllo tecnico, rapporti di ispezione, etc.) e le relative comunicazioni da inviare alla Regione da parte dei soggetti preposti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5 (Libretto di impianto)

Con l'articolo in esame viene previsto uno specifico documento a corredo degli impianti, ovvero il Libretto di impianto per la climatizzazione, e vengono definite le modalità attraverso cui quest'ultimo deve essere predisposto e registrato presso il catasto degli impianti termici.

Si precisa che il modello di libretto di impianto sarà approvato con apposita delibera di giunta regionale.

Articolo 6 (Targatura degli impianti termici)

Nel presente articolo viene previsto l'obbligo di associare al libretto di impianto un codice, che ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco. Vengono stabilite altresì le caratteristiche e le modalità attraverso cui gli operatori incaricati dovranno assolvere tale obbligo.

Articolo 7 (Organismo regionale di accreditamento ed ispezione)

Con l'articolo in esame viene individuato dalla Regione, così come previsto dal comma 6 dell'art. 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, l'Organismo regionale di accreditamento ed Ispezione, cui sono affidate determinate funzioni (comma 2) necessarie ad assicurare il funzionamento del catasto regionale degli impianti termici CRITER e del sistema di verifica periodica di efficienza energetica degli impianti termici. Viene specificato che le funzioni di cui sopra sono affidate alla società *in-house* Ervet spa.

Articolo 8 (Tavolo di Confronto e Coordinamento)

Il presente articolo prevede l'istituzione di uno specifico "Tavolo di Confronto e di Coordinamento", che avrà una funzione di supporto alla Regione nella realizzazione delle disposizioni del presente regolamento e sarà costituito da rappresentanti degli Enti locali e dalle associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore. Al comma 2 vengono esplicitate le specifiche funzioni.

CAPO II Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

Articolo 9 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

L'articolo proposto specifica i criteri generali, i requisiti, le responsabilità dei soggetti responsabili, per il corretto esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici.

Articolo 10 (Conduttore degli impianti termici)

Nel presente articolo vengono definiti gli obblighi ricadenti sul responsabile di impianto ripresi dal D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) a tutela della qualità dell'aria con riferimento all'individuazione della figura di conduttore.

Articolo 11 (Valori massimi della temperatura ambiente)

Nel presente articolo vengono ripresi dalla normativa statale i riferimenti per i limiti di temperatura, in relazione alle diverse destinazioni d'uso degli edifici.

Articolo 12 (Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale)

Nel presente articolo vengono ripresi dalla normativa nazionale i limiti di periodicità temporale da rispettare. In particolare, sono indicati in forma esplicita gli edifici per i quali sono previste deroghe totali, periodo annuale e durata giornaliera di accensione, o parziali, durata giornaliera, e sono state riviste le dotazioni impiantistiche per la termoregolazione che consentono agli impianti di avere accesso all'esercizio continuo (deroga alla durata giornaliera di accensione).

Al comma 8, sono fatte salve le ordinanze dall'amministrazione

comunale che possono restringere o ampliare tali limiti.

Articolo 13 (Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati)

Nel presente articolo viene ripreso quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale 20 luglio 2015 n. 967, con riferimento all'obbligo di adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in caso di condomini o edifici polifunzionali dotati di impianti centralizzati o di allacciamento a reti di teleriscaldamento.

Al comma 4 viene specificato che tali sistemi saranno oggetto di controllo periodico da parte del soggetto manutentore in occasione del controllo dell'impianto.

Articolo 14 (Controllo funzionale e manutenzione degli impianti termici)

L'art. 14 è inerente alle operazioni di controllo funzionale e di manutenzione degli impianti termici e ne definisce la frequenza e le modalità. Si precisa che, in coerenza con la normativa statale, si rafforza la differenza fra le manutenzioni finalizzate al corretto funzionamento degli impianti (disciplinati dal presente articolo) e i controlli finalizzati all'efficientamento energetico degli stessi.

Al comma 2 vengono definiti i requisiti professionali delle ditte che possono svolgere tali controlli, mentre nei successivi comma 3, 4 ,5 viene indicata la documentazione alla quale le ditte devono fare riferimento per l'effettuazione dei controlli di cui sopra.

Il comma 6 richiede agli installatori e manutentori esplicite indicazioni sulle operazioni periodiche generali che devono essere svolte sugli impianti termici e sulla loro frequenza in coerenza con la normativa nazionale.

È prevista la predisposizione da parte del manutentore di un apposito Rapporto di controllo tecnico al termine delle operazioni di controllo, di cui una copia deve essere consegnata su supporto cartaceo al responsabile di impianto. Nel comma 11 vengono riportati i casi dove è prevista la registrazione informatica di tale rapporto, ed in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel catasto regionale degli impianti termici.

Articolo 15 (Controllo di efficienza energetica degli impianti termici)

L'articolo 15 è inerente al controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale, nel presente schema di regolamento il controllo di efficienza energetica oltre ad interessare la verifica del sottosistema di generazione, del sistema di regolazione della temperatura e dell'eventuale sistema di trattamento dell'acqua è esteso anche alla verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, nei

casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge.

Sono richiamate dalla normativa nazionale le frequenze e i casi in cui il controllo di efficienza energetica è obbligatorio e le soglie di potenza minima degli impianti per i quali tale controllo è obbligatorio e viene stabilito inoltre che debba essere effettuato congiuntamente al controllo e alla manutenzione ai fini della sicurezza.

Rispetto alla normativa regionale precedente ed in coerenza con la normativa statale, il controllo di efficienza energetica è esteso anche agli impianti di climatizzazione estiva aventi una potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.

Nel presente articolo viene prevista, in occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di efficienza energetica, la corresponsione da parte del responsabile di impianto di uno specifico contributo per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per le attività di accertamento ed ispezione.

È prevista, altresì, la predisposizione da parte del manutentore, al termine delle operazioni di controllo, di un apposito "Rapporto di controllo di efficienza energetica" secondo il modello approvato dalla Giunta e vengono definite le modalità di trasmissione presso il catasto regionale degli impianti termici, CRITER.

L'articolo fissa, inoltre, i requisiti di rendimento degli impianti stabilendo le eventuali prescrizioni che si devono rispettare in caso di non rispetto di tali requisiti.

CAPO III Verifica dell'efficienza energetica degli impianti - Accertamenti ed ispezioni

Articolo 16 (Autorità competenti)

L'articolo proposto specifica le competenze della Regione per la realizzazione delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. Sul piano operativo tali funzioni sono affidate all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione. Le attività ispettive sono affidate a soggetti, aventi determinati requisiti, incaricati dall'organismo di cui sopra.

Articolo 17 (Accertamento)

L'articolo chiarisce il ruolo dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione nell'ambito degli accertamenti volti alla verifica dell'osservanza delle norme e vengono definite le modalità di accertamento specificando che tale attività si basa su una verifica esclusivamente documentale dei documenti registrati presso il catasto degli impianti termici. Vengono fornite inoltre indicazioni in merito ai provvedimenti che dovranno essere presi in presenza di eventuali situazioni di pericolo emerse dalla fase di accertamento.

Articolo 18 (Programmazione delle ispezioni sugli impianti)

termici)

Il presente articolo fornisce disposizioni dettagliate riguardanti la programmazione delle ispezioni da effettuare sugli impianti termici. Sono definiti i criteri, in coerenza con la normativa nazionale, in base ai quali effettuare una programmazione su base annuale delle ispezioni da effettuare sugli impianti termici.

Si specifica che per gli impianti termici al di sotto dei 100 kW l'accertamento del rapporto di efficienza energetica inviato dal manutentore è sostitutivo dell'ispezione.

Articolo 19 (Modalità di esecuzione delle ispezioni)

Il presente articolo definisce i contenuti e le modalità di esecuzione delle ispezioni, nonché gli obblighi del tecnico ispettore per la redazione del "Rapporto di ispezione" che dovrà essere registrato presso il catasto regionale degli impianti termici.

Articolo 20 (Azioni conseguenti l'ispezione)

Nel presente articolo vengono definite dettagliatamente le misure, conseguenti alle ispezioni, che sono adottate in caso di presenza di difformità ai sensi della normativa vigente nonché le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 21 (Accreditamento dei tecnici ispettori)

L'articolo 21 prevede la costituzione da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di un apposito elenco dei soggetti aventi determinati requisiti, cui affidare le attività di ispezione, e viene specificato che l'iscrizione a tale elenco costituisce condizione necessaria per la esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici. Vengono inoltre elencate le caratteristiche dei soggetti incaricati per le verifiche.

CAPO IV - Altre disposizioni

Articolo 22 (Comunicazione sugli impianti forniti)

L'articolo proposto specifica le responsabilità dei distributori di combustibile in merito alle modalità di assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 e definisce le modalità di assolvimento di tale compito.

Articolo 23 (Contributo regionale)

Il presente articolo definisce le modalità attraverso cui i responsabili di impianto concorrono dal punto di vista economico alla funzionalità del catasto degli impianti termici e del sistema di accertamento e verifica degli stessi. Tale previsione è coerente con quanto indicato dall'art. 10 comma 3 lett.c) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74, dove viene indicato che le Regioni devono *"assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da*

parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale".

Viene specificato che il pagamento del contributo di cui sopra dovrà avvenire da parte dei responsabili degli impianti, mediante l'acquisizione del "Bollino Calore Pulito", corrisposto in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica. Il Bollino calore pulito è virtuale, e viene associato dagli operatori del settore al rapporto di controllo di efficienza energetica, registrato nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER.

Articolo 24 (Sanzioni)

L'articolo 25 raccoglie le disposizioni comuni ai capi precedenti in materia sanzionatoria. Si specifica che le sanzioni sono applicabili secondo quanto previsto dall'articolo 25-quindecies della legge regionale 26/2004.

CAPO V Norme transitorie e finali

Art. 25 (Verifica del rendimento energetico dei sottosistemi di generazione)

Nel presente articolo si specifica che le tipologie di impianto, per le quali non sono state ancora redatte le relative norme tecniche che consentono la misura in opera del rendimento energetico, sono escluse dall'obbligo di controllo di efficienza energetica. Per queste tipologie impiantistiche non è previsto il contributo da corrispondere alla Regione, in occasione della registrazione del rapporto di controllo di efficienza energetica presso il catasto degli impianti termici in occasione dei controlli obbligatori.

Articolo 26 (Iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati)

Si specificano le modalità attraverso cui i soggetti che sono già qualificati da parte di altri enti a svolgere attività ispettiva sugli impianti termici, hanno diritto a svolgere la medesima attività presso l'Organismo di accreditamento ed ispezione.

Articolo 27 (Entrata in vigore)

Il presente articolo indica la data di entrata in vigore del regolamento e precisa che anche dopo l'entrata in vigore del dispositivo, i Comuni e le Province potranno dare continuità alle loro attività di accertamento ed ispezione fino alla conclusione del biennio dei riferimento.

Allegato A (Definizioni)

Sono riportate le definizioni utilizzate nell'ambito del presente regolamento.

Allegato B (Periodicità dei controllo obbligatori di efficienza energetica)

Nel presente allegato sono indicate le periodicità, richiamate

dalla normativa nazionale, dei controlli di efficienza energetica, differenziate per tipologia e per potenza dell'impianto.

Allegato C (Valori minimi consentiti del rendimento)

Nel presente allegato sono richiamati dalla normativa nazionale i valori minimi di rendimento di combustione degli impianti con sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile liquido e gassoso.

Allegato D (Contributo per fasce di potenza)

Nel presente allegato sono indicati gli importi, differenziati in base alla potenza degli impianti, che i responsabili di impianto dovranno corrispondere alla Regione in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica per assicurare la copertura dei costi necessari per la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi.

Allegato E (Costo delle ispezioni con addebito)

Nel presente allegato sono indicati i costi delle ispezioni posti a carico dei responsabili dell'impianto.

Allegato F (Modalità di trasmissione dei dati relativi alle utenze da parte dei distributori di combustibile)

Nel presente allegato sono indicate le modalità con le quali i distributori di combustibile dovranno trasmettere alla Regione i dati relativi alle utenze fornite.

ALLEGATO 3

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Schema di regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.

L'attuazione delle disposizioni riportate dal regolamento non comporta oneri a carico della Regione.

In particolare, i costi relativi all'attuazione delle disposizioni regolamentari sono sostenuti direttamente dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'art. 25-quater della L.R. 26/2004. Tali costi sono riferibili all'attuazione delle disposizioni di cui:

- all'articolo 4 (Catasto regionale degli impianti termici), nel quale si prevede l'implementazione del sistema informativo regionale degli impianti termici (catasto impianti termici): il catasto degli impianti termici, che prende il nome di CRITER, si configura come un sistema informativo regionale relativo al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e gestirà la registrazione di tutti i documenti legati agli impianti termici (libretti di impianto, rapporti di controllo tecnico, rapporti di ispezione, etc.) e le relative comunicazioni da inviare alla Regione da parte dei soggetti preposti ai sensi della normativa vigente;
- all'articolo 7 (Organismo regionale di accreditamento ed ispezione), con il quale viene individuato l'Organismo regionale di accreditamento ed Ispezione, cui sono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del catasto regionale degli impianti termici CRITER e del sistema di verifica periodica di efficienza energetica degli impianti termici, specificando che le relative funzioni sono affidate alla società *in-house* Ervet spa;
- all'articolo 8 (Tavolo di Confronto e Coordinamento), nel quale si prevede l'istituzione di uno specifico "Tavolo di Confronto e di Coordinamento", che avrà una funzione di supporto alla Regione nella realizzazione delle disposizioni del presente regolamento e sarà costituito da rappresentanti degli Enti locali e dalle associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore;
- all'articolo 17 (Accertamento), dove si specifica il ruolo dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione nell'ambito degli accertamenti volti alla verifica dell'osservanza delle norme e vengono definite le modalità di accertamento specificando che tale attività si basa su una verifica

esclusivamente documentale dei documenti registrati presso il catasto degli impianti termici;

- all'articolo 18 (Programmazione delle ispezioni sugli impianti termici), che fornisce disposizioni dettagliate riguardanti la programmazione delle ispezioni da effettuare sugli impianti termici. Sono definiti i criteri, in coerenza con la normativa nazionale, in base ai quali effettuare una programmazione su base annuale delle ispezioni da effettuare sugli impianti termici;
- all'articolo 19 (Modalità di esecuzione delle ispezioni), che definisce i contenuti e le modalità di esecuzione delle ispezioni, nonché gli obblighi del tecnico ispettore per la redazione del "Rapporto di ispezione" che dovrà essere registrato presso il catasto regionale degli impianti termici;
- all'articolo 21 (Accreditamento dei tecnici ispettori), dove si prevede la costituzione da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di un apposito elenco dei soggetti aventi determinati requisiti, cui affidare le attività di ispezione.

Tali costi, definiti nell'ambito della programmazione di cui al comma 2 dell'art. 25-sexies della Legge Regionale 26/2004, sono interamente coperti dal contributo previsto dall'articolo 25-septies della medesima Legge Regionale, a carico dei Responsabili di impianto. In materia, coerentemente alle citate disposizioni legislative, il regolamento di cui al presente provvedimento specifica:

- all'articolo 23 (Contributo regionale), le modalità attraverso cui i responsabili di impianto concorrono dal punto di vista economico alla funzionalità del catasto degli impianti termici e del sistema di accertamento e verifica degli stessi, al fine di *"assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale"*. Viene specificato che il pagamento del contributo di cui sopra avviene mediante l'acquisizione del "Bollino Calore Pulito", corrisposto in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica. Il Bollino calore pulito è virtuale, e viene associato dagli operatori del settore al rapporto di controllo di efficienza energetica, registrato nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER.
- all'Allegato D, che riporta gli importi, differenziati in base alla potenza degli impianti, che i responsabili di impianto dovranno corrispondere alla Regione in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica per assicurare la copertura dei costi necessari per la gestione del catasto

degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi.

Nel complesso, quindi, le disposizioni di cui al presente schema di regolamento non comportano oneri a carico della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2055

data 04/11/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2055

data 14/11/2016

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Responsabile del SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di legittimità in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2055

data 14/11/2016

IN FEDE

Filomena Terzini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari senza oneri a carico del bilancio regionale in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2055

data 14/11/2016

IN FEDE

Onelio Pignatti

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza